

ACCORDO TERRITORIALE REGIONE MARCHE

di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010

L'anno 2011 il giorno 27 del mese di SETTEMBRE 2011 presso l'Ospizio Chierici S. Luigi,
in Ancona – Corso Carlo Alberto n. 77 si sono riuniti:

- 1) l'AGIDAE, sede Regionale della Regione Marche nella persona di Vai Maria Annunciata
- 2) la FLCGIL della Regione Marche nella persona del Segretario regionale CARLONI MANUELA
- 3) la CISL SCUOLA della Regione Marche nella persona del Segretario regionale BELELLI SERGIO
- 4) la UIL SCUOLA della Regione Marche nella persona del Segretario regionale GOBBI DEANNA
- 5) lo SNALS CONF-SAL della Regione Marche nella persona del Segretario regionale MARTANO PAOLA
- 6) il SINASCA della Regione Marche nella persona del Segretario regionale PELLEGRINI SILVIA

Premesso

che gli Istituti scolastici dipendenti da Autorità Ecclesiastica della Regione Marche applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL-Scuola sottoscritto il 09/12/2010 tra l'AGIDAE e FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf-Sal, SINASCA

Rilevato

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

Ritengono

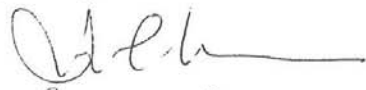
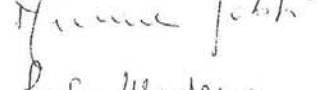
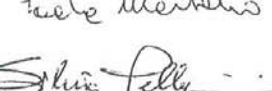
che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Istituzioni Scolastiche aderenti all'AGIDAE al fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta agli alunni e alle loro famiglie;

Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

- 1) lavoro supplementare per i lavoratori part time (art. 24. B);
- 2) clausole elastiche del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (art. 24.C);
- 3) presenza notturna (art. 28 comma 7)
- 4) premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 13.7 oppure EGR (art. 33);
- 5) premio annuale di produttività (art. 34);
- 6) indennità per servizio fuori sede (art. 35);
- 7) indennità di funzione (art. 36);
- 8) lavoro straordinario, lavoro festivo, notturno sia ordinario che straordinario(art. 51) ;
- 9) ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione;
- 10) le ore eccedenti alle 50 (art. 48 comma 18.1);
- 11) le ore in esubero oltre le 18 per la scuola secondaria e oltre le 24 per la scuola primaria (art. 48).

Letto, concordato e sottoscritto

AGIDAE	
FLC. CGIL	
CISL SCUOLA	
UIL SCUOLA	
SNALS Conf- Sal	
SINASCA	